

Ganasce fiscali: per l'impugnativa del fermo possibile la competenza delle Commissioni tributarie

Consiglio di Stato - Sezione IV - (CS) Ordinanza n. 4356 - Registro Generale: 7181/2004 del 24 settembre 2004

Presidente: Elefante, Relatore: Millemaggi Cogliani

RISCOSSIONE - Riscossione mediante ruolo - Riordino della disciplina della riscossione coattiva - Riscossione dei tributi - FERMO AMMINISTRATIVO - Art. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602 come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. q), del D.Lgs. 27/04/2001, n. 193 - Per debiti tributari - Competenza e giurisdizione - Giurisdizione amministrativa - Non sussiste - Commissioni tributarie - Possibile sussistenza - Conseguenze - Sospensione dell'efficacia di sentenza del TAR concernente fermo autoveicolo per mancato pagamento di cartelle tributarie

In massima

Le questioni concernenti la legittimità del fermo amministrativo non rientrano nella giurisdizione amministrativa in quanto le relative problematiche, concernenti la riscossione dei tributi. La competenza dovrebbe rientrare nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. (*Massima non ufficiale*)

Nel testo integrale

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), composto dai Signori: Agostino Elefante (Presidente), Chiarenza Millemaggi Cogliani (Relatore/Consigliere), Raffaele Carboni, Corrado Allegretta, Goffredo Zaccardi (Consiglieri), ha pronunciato la presente

Ordinanza

nella Camera di Consiglio del **24 Settembre 2004**

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da: *SESIT S.P.A.*

contro

M.P. S.R.L.

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del **TAR PUGLIA - BARI: Sezione I 2331/2004**, resa tra le parti, concernente Provvedimento di fermo autoveicolo per mancato pagamento di cartelle tributarie.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: M.P. S.R.L.

Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati A.D. N.M. per delega F.M.;

Considerato che i motivi di appello, incentrati sul difetto di giurisdizione del G.A. appaiono meritevoli di considerazione sotto il duplice profilo della inerenza della questione alla materia tributaria, e dell'intervenuta decisione della Corte Costituzionale in tema di giurisdizione sui servizi;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7181/2004) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.